

Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2021, n. 21-3963

PSR 2014-2020 del Piemonte. Periodo di estensione 2021-2022 di cui al Regolamento (UE) n. 2220 del 23 dicembre 2020. Operazione 5.1.1. “Prevenzione dei danni da calamita' naturali di tipo biotico” finalizzata a contrastare la diffusione di Popillia japonica N. e Anoplophora glabripennis. Integrazione dotazione finanziaria della DGR 20-3034 del 26.03.2021.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, reca disposizioni comuni sui fondi europei ed abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 disciplina il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 ed introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, reca modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

i successivi regolamenti di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 1305/2013, 1306/2013 e, in particolare, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, reca le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, ed il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte notificata in data 12 ottobre 2015;

con la deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 è stato recepito il testo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;

l'ultima modifica al PSR, per l'anno 2020, approvata con la Decisione della Commissione europea C(2020)7883 del 6 novembre 2020, è stata recepita con la deliberazione della Giunta regionale del 20 novembre 2020, n. 23-2324.

Premesso, inoltre, che:

- il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce l'elenco degli organismi nocivi prioritari per i quali il potenziale impatto economico, ambientale o sociale è considerato particolarmente grave; fra tali organismi sono contemplati la *Popillia japonica* e l'*Anoplophora glabripennis*. Questi sono insetti di quarantena di recente introduzione sul territorio piemontese che, per l'Unione Europea, devono essere sottoposti a specifiche misure per impedirne l'introduzione e la diffusione;

il PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 18 e 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, la Misura 5 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione", la Sottomisura 5.1 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici", l'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico", la quale, a prescindere dalla valutazione della redditività dell'azienda agricola, prevede la tipologia di intervento n. 2: reti anti-insetto ed altri tipi di investimenti necessari per la produzione sotto rete di produzioni vegetali al fine di prevenire i danni da fitopatie e loro eventuali vettori o da organismi nocivi e loro eventuali vettori suscettibili di causare calamità (*Popillia japonica*, *Drosophila suzukii*, *Halyomorpha halys*, *Xylella fastidiosa*, *Meloidogyne graminicola*) e degli altri organismi nocivi di nuova introduzione notificati da parte dello stato Membro ai sensi della Direttiva 2000/29/CE e della decisione 2014/917/UE;

nell'estate 2014 è stata identificata per la prima volta in Piemonte la presenza dell'insetto fitofago *Popillia Japonica* Newman (di seguito *Popillia*), inserito nell'allegato I del Decreto legislativo 19 agosto 2015, n. 214 "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE, che modifica la Direttiva 2000/29/CE, Misure di contenimento contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi";

il Decreto 22 gennaio 2018 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali disciplina le misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica Newman* nel territorio della Repubblica italiana;

nell'estate 2018, nel comune di Vaie (TO) e successivamente nel comune di Cuneo (CN), è stata riscontrata la presenza, per la prima volta in Piemonte, del tarlo asiatico del fusto, coleottero cerambicide *Anoplophora glabripennis*, un insetto di quarantena per l'Unione Europea che, con la Decisione della Commissione 893/2015, ha sottoposto a specifiche misure obbligatorie per impedirne l'introduzione e la diffusione;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 20-3034 del 26 marzo 2021 sono stati approvati, nell'ambito del PSR 2014-2020, i criteri per l'attuazione dell'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" per l'emanazione di un bando, per l'anno 2021, finalizzato a contrastare la diffusione di *Popillia japonica N.* e *Anoplophora spp.*, con una dotazione finanziaria complessiva di euro 588.381,07.

Dato atto che:

la Determinazione dirigenziale n. 292 del 29 marzo 2021 ha approvato il bando n. 5/2021 per l'attuazione dell'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" per

l'anno 2021, per finanziare gli interventi finalizzati a contrastare la diffusione di *Popillia japonica* Newman e *Anoplophora glabripennis*, dando priorità alle aree individuate dalle D.D. n. 603 del 15/07/2020, D.D. n. 331 del 15/04/2019, D.D. n. 145 del 26/03/2020 e successive modifiche ed integrazioni da parte del Settore Fitosanitario e tecnico-scientifici. L'installazione di reti anti insetto per contrastare la diffusione di *Popillia japonica* N. e dell'*Anoplophora glabripennis*, ha ricadute positive essenziali per l'agricoltura, per il territorio, per l'ambiente nel suo complesso e per fattori di tipo socio-economici; maggiori sono le superfici coperte da reti insetto, più efficace risulterà essere il contrasto alla diffusione di *Popillia japonica* N. e dell'*Anoplophora glabripennis* e quindi maggiori saranno le ricadute positive;

la Determinazione dirigenziale n. 472 del 01 giugno 2021 ha approvato, sulla base dei criteri di selezione e della dotazione finanziaria complessiva del bando n. 5/2021 di euro 588.381,07, la graduatoria provvisoria di n. 72 domande di sostegno, per un totale di investimenti generati pari ad euro 1.592.815,56, a cui corrisponde un aiuto complessivo di euro 1.275.114,77; le domande di sostegno ammissibili a finanziamento sono 37 per un aiuto complessivo di euro 572.044,78.

Premesso, altresì, che:

il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 «che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n.1305/2013, (UE) n.1306/2013 e (UE) n.1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022» prevede all'articolo 1 che i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per tale periodo transitorio;

il citato Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 prevede altresì l'integrazione con risorse cofinanziate aggiuntive delle risorse dei Programmi di Sviluppo Rurale vigenti ai fine dell'estensione della attività al biennio 2021-2022;

la delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, adottata a seguito della mancata intesa della Conferenza Stato-Regioni, disciplina il riparto delle risorse ordinarie FEASR e delle risorse aggiuntive al FEASR derivanti dal pacchetto "Next Generation EU", tra le Regioni, Province Autonome, Programma nazionale e Rete rurale nazionale relativamente all'estensione al 2021 ed al 2022 della corrente programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020;

la deliberazione della Giunta regionale n. 1 - 3725 del 24 agosto 2021 con oggetto "Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Regione Piemonte. Proposte di modifica, per l'anno 2021, alla Commissione europea, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020":

approva la proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte, con le modifiche di tipo testuale (Allegato A) e le modifiche di tipo finanziario (Allegato B), assegnando all'Operazione 5.1.1 per gli anni 2021 e 2022, risorse ammontanti ad € 1.500.000,00;

demanda alla Direzione Agricoltura e cibo, in qualità di Autorità di gestione, la notifica alla Commissione europea del suddetto testo modificato, attraverso il sistema elettronico di scambio dati

(SFC2014) di cui all'art. 85 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché al Capo I del Reg. (UE) n. 184/2014;

Con Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021, la Commissione europea ha approvato ufficialmente le modifiche per l'estensione del PSR 2014-2020 agli anni 2021 e 2022.

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- al fine di contrastare la diffusione di *Popillia japonica* N. e dell'*Anoplophora glabripennis* con la copertura di reti anti insetto, di destinare parte delle risorse assegnate all'Operazione 5.1.1 con la citata Deliberazione della Giunta regionale n. 1-3725 del 24 agosto 2021, ammontanti ad € 686.733,70, per integrare la dotazione finanziaria di cui alla DGR n. 20-3034 del 26/03/2021, per finanziare le restanti domande di sostegno (35) in graduatoria provvisoria, riferita al bando 5/2021 (Determinazione dirigenziale n. 292 del 29/03/2021) ed approvata dalla Determinazione dirigenziale n. 472 del 01 giugno 2021;

- demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Produzioni agrarie e zootecniche l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Richiamato che:

- la Legge regionale 21 giugno 2002 n. 16, ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR);

- l'art. 12 della Legge regionale n. 35/2006 ha trasformato l'Organismo per le erogazioni in agricoltura in Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

- la D.G.R. 14 gennaio 2008 n. 38-8030 ha avviato l'operatività dell'ARPEA a partire dal 1 febbraio 2008 quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte dei contributi e premi comunitari ai sensi del Regolamento CE n. 885/2006 relativo al riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

- il PSR 2014-2020 del Piemonte individua quale organismo di pagamento l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA); pertanto, l'erogazione dei pagamenti di cui all'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" relativamente all'estensione al 2021 e 2022 della corrente programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020, rientra nelle competenze dell'ARPEA;

- la gestione dei flussi finanziari del PSR della Regione Piemonte, è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, come da riconoscimento, a partire dal 1 febbraio 2008, di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008 adottato ai sensi del Reg. (CE) 885/2006 e che, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, gli aiuti sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12% della spesa pubblica cofinanziata) è versata direttamente dalla UE all'Organismo pagatore regionale;

la quota nazionale e regionale (pari al 56,88% della spesa pubblica cofinanziata) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816% della spesa pubblica cofinanziata) che la versa direttamente all'Organismo pagatore regionale e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064% della spesa pubblica cofinanziata) che, in relazione alle risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 219010 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale della Regione Piemonte, vengono impegnate e liquidate all'ARPEA con determinazione

dirigenziale dalla Direzione Agricoltura e cibo e successivamente trasferite all'Organismo pagatore regionale.

Visti:

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

la Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assesamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie";

la Legge regionale 06 agosto 2021, n. 23 "Modifiche alla Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014)".

Dato atto che l'unico onere per il bilancio finanziario gestionale 2021-2023 della Regione Piemonte, derivante dal presente provvedimento, è pari ad euro 117.184,24, quale quota di cofinanziamento regionale dell'Operazione 5.1.1 del periodo di transizione 2021-2022 del PSR 2014-2020, per l'integrazione della dotazione finanziaria del bando n. 5/2021, che trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 2022/1291 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2022 – utilizzato fino alla concorrenza di € 13.732.847,63 che presenta una disponibilità finanziaria di € 12.568.574,42.

Richiamato, inoltre, che la D.G.R. 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908" comprende, tra gli altri, i procedimenti connessi all'attuazione della presente operazione 5.1.1.

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

1. di stabilire che parte delle risorse assegnate all'Operazione 5.1.1 con la deliberazione della Giunta regionale n. 1-3725 del 24 agosto 2021, ammontanti ad € 686.733,70, siano destinate ad integrare la dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 20-3034 del 26/03/2021, per finanziare le restanti domande di sostegno (35) in graduatoria provvisoria, riferita al bando 5/2021 (Determinazione dirigenziale n. 292 del 29/03/2021) ed approvata dalla Determinazione dirigenziale n. 472 del 01 giugno 2021;

2. di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Produzioni agrarie e zootecniche l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

3. di dare atto che l'unico onere per il bilancio finanziario gestionale 2021-2023 della Regione Piemonte, derivante dal presente provvedimento, è pari ad euro 117.184,24, quale quota di

cofinanziamento regionale dell'Operazione 5.1.1 del periodo di transizione 2021-2022 del PSR 2014-2020, per l'integrazione della dotazione finanziaria del bando n. 5/2021, che trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 2022/1291 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2022 – utilizzato fino alla concorrenza di € 13.732.847,63 che presenta una disponibilità finanziaria di € 12.568.574,42.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)